

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIV LEGISLATURA**

**Servizio del bilancio**

*Elementi di documentazione*

*n. 1*

**A.S. 362: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000".**

**RENDICONTO GENERALE DELLO STATO**

**Luglio 2001**

## INDICE

|  |         |
|--|---------|
| <b>Premessa</b> .....  | pag. 1  |
| 1. Note sul ruolo giuridico e la struttura del rendiconto generale dello Stato ..... | pag. 3  |
| 2. Sintesi dei risultati differenziali.....  | pag. 11 |
| 2.1 I saldi di finanza pubblica nel 2000.....  | pag. 11 |
| 2.2 Dati complessivi della gestione di competenza del bilancio dello Stato .....     | pag. 13 |
| 2.3 Dati complessivi della gestione di cassa del bilancio dello Stato .....          | pag. 16 |
| 2.4 Residui .....  | pag. 18 |
| Tabella n. 1 .....   | pag. 21 |
| Tabella n.2 .....  | pag. 22 |
| Tabella n. 3 .....   | pag. 24 |
| 3. Aspetti problematici del provvedimento .....                                      | pag. 25 |

## **Premessa**

Il Servizio del bilancio, in relazione all'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per il 2000 e del disegno di legge di assestamento per l'esercizio in corso (rispettivamente A.S. 362 e 361), ha elaborato, come di consueto, elementi di analisi e di documentazione intesi ad agevolare la lettura parlamentare dei due testi. Si tratta, come è noto, di due disegni di legge che assumono un valore propedeutico ai fini della prossima "sessione di bilancio" per il triennio 2002-2004, che prenderà avvio, quest'anno, presso questo ramo del Parlamento.

La presente **Nota**, dopo aver svolto alcune sintetiche considerazioni sul ruolo giuridico e la struttura del rendiconto generale dello Stato, con particolare riferimento alla crescente attenzione che la Corte dei Conti viene attribuendo, in sede di giudizio di parificazione, al conto del patrimonio e agli effetti della recente riforma del bilancio dello Stato (legge n. 94/1997), illustra in sintesi, secondo uno schema consueto, i dati complessivi della gestione di competenza e di cassa del 2000, nonché la situazione dei residui.



## 1. Note sul ruolo giuridico e la struttura del rendiconto generale dello Stato

Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 468 del 1978, il rendiconto generale dello Stato predisposto dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio (ora Ministro del tesoro e del bilancio e programmazione economica), entro il mese di giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento, viene prima trasmesso alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione e, successivamente, presentato al Parlamento attraverso apposito disegno di legge, unitamente al giudizio della Corte ed alla relativa relazione generale.

Il rendiconto generale comprende **il conto consuntivo del bilancio ed il conto consuntivo generale del patrimonio** a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni autonome.

Una particolare annotazione va effettuata per il conto del patrimonio. Va ricordato al riguardo che per molti anni tale conto non ha formato oggetto di approvazione parlamentare: infatti, la struttura del disegno di legge di approvazione del rendiconto presentato dal Governo al Parlamento ripeteva l'articolazione del bilancio di previsione approvato dalle Camere. Pertanto, il conto del patrimonio risultava svolgere una funzione meramente conoscitiva e ricognitiva.

Pur sembrando, questo assetto, coerente con la funzione non autorizzativa di tale conto, tuttavia, in linea teorica, come evidenziavano le Note di lettura in argomento di questo Servizio negli anni passati, non si vedevano motivi ostativi ad un'eventuale sua approvazione parlamentare, intesa come certificazione della corretta gestione del compendio patrimoniale affidato alla cura dell'amministrazione statale e della variazione annuale intervenuta nello *stock* di beni e attività che entrano a comporre il conto. La questione - si reputava - probabilmente avrebbe meritato una riflessione ulteriore, considerando anche lo sforzo della Corte dei conti, negli ultimi anni, di dare sempre maggiore attenzione e significatività all'esame del conto del patrimonio in sede di

parificazione; il giudizio di parifica della Corte si estende infatti, contestualmente, sia al conto del bilancio che al conto del patrimonio, con l'individuazione di eccedenze nel primo e di non regolarità in una serie di partite, specificatamente indicate, relative ai sottoconti del secondo.

Proprio questo indirizzo della Corte dei conti, che può essere letto come un riflesso di una più generale attenzione verso un uso economicamente più proficuo del patrimonio statale, consigliava dunque una maggiore attenzione nell'analisi della stessa struttura del conto del patrimonio e degli elementi che lo compongono.

Evidente era la connessione con tendenze più ampie connesse a recenti provvedimenti legislativi. Ci si riferisce al decreto legislativo n. 29 del 1993, che distingue le funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione amministrativa e prevede l'adozione, a fini gestionali, di una struttura di bilancio articolata per centri di costo che devono corrispondere all'area dei programmi di spesa e delle responsabilità gestionali dei dirigenti; alla legge n. 20 del 1994, che implica l'esercizio di controlli interni di gestione su centri di responsabilità e di costo chiaramente identificati; al decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994 che, nel definire nuove norme in materia di contabilità di Stato, richiede, anche attraverso l'aggiornamento annuale del "nomenclatore", la ricostruzione delle basi normative della gestione e delle corrispondenti responsabilità dirigenziali. Va ricordato che il "nomenclatore" è il documento conoscitivo attraverso il quale il Tesoro informa il Parlamento in ordine alle basi normative che disciplinano la gestione di ciascun capitolo del bilancio di previsione; si tratta quindi di uno strumento cruciale per delimitare l'ambito di una gestione contabile ordinata e giuridicamente corretta, sulla base delle autorizzazioni date dal Parlamento.

Da ultimo, va ricordato l'elemento di maggiore novità costituito dalla recente legge n. 94 del 1997, di riforma della struttura del bilancio dello Stato, la quale da un lato ha prescritto la ristrutturazione del bilancio e dunque del rendiconto per funzioni-obiettivo ed unità previsionali di base ai fini della

decisione - fermo rimanendo che il capitolo rimane l'unità elementare ai fini della gestione e quindi della rendicontazione - e dall'altro, nell'ambito della delega per la ristrutturazione del bilancio, ha previsto che, in funzione degli obiettivi legati a questa riforma, il rendiconto deve essere strutturato "prevedendo la suddivisione in capitoli delle unità previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di un'analisi economica della gestione patrimoniale". Ribadisce tali concetti il successivo decreto legislativo n. 279 del 1997, il cui articolo 13, al comma 1, in relazione al conto del bilancio, fa riferimento alla necessità che tale conto deve "consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa". Concetti sostanzialmente analoghi sono espressi dal successivo articolo 14 per il conto del patrimonio. Si tratta peraltro di un complesso di principi su cui ancora è in corso il lavoro di attuazione.

La novità a partire dal 1998 è stata che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge in esame, il Governo presentò un emendamento grazie al quale si approvava anche il conto generale del patrimonio. Si tratta di una novità sostanziale, sulla quale vale la pena di ripetere qualche considerazione supplementare di metodo, anche perché la novità risulta confermata quest'anno in relazione al provvedimento in esame.

L'approvazione del conto del patrimonio si colloca in linea con il comma 1 dell'articolo 81 della Costituzione ("Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentato dal Governo.") e con l'articolo 130 del Regolamento del Senato che, facendo riferimento al "disegno di legge

concernente il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato", rinvia, implicitamente, la definizione del contenuto del rendiconto alle norme di contabilità generale. Peraltro, come già ricordato, tali norme includono il conto del patrimonio nel rendiconto.

Sembrano peraltro superabili le obiezioni di principio legate al fatto che, recando il conto del bilancio un confronto tra le definitive previsioni - autorizzazioni del bilancio (e cioè la legge di bilancio come integrata dalle successive variazioni derivanti da leggi o da atti amministrativi) e le effettive risultanze della gestione, l'approvazione parlamentare del rendiconto può avere un ruolo di convalida della regolarità della gestione (con esplicita sanatoria delle eventuali eccedenze di spesa) solo con riferimento al conto del bilancio. In proposito, si deve tenere conto del fatto che il conto del patrimonio non si limita a registrare gli effetti patrimoniali della gestione del bilancio e dei residui, ma registra anche gli effetti (come valutati dall'amministrazione) di altre cause di variazione del patrimonio autonome rispetto alla gestione del bilancio (ad esempio le variazioni nella valutazione delle partecipazioni). In sostanza, l'approvazione parlamentare può fare riferimento alla regolarità della gestione del patrimonio anche prescindendo dal raffronto tra previsioni definitive e risultati della gestione che, evidentemente, è possibile solo con riferimento al conto del bilancio.

D'altra parte, come dianzi ricordato, la stessa recente legge di riforma del bilancio affronta la questione del conto del patrimonio sotto il profilo di una maggiore significatività di tale documento in riferimento alla economicità della gestione patrimoniale. E' evidente che questa linea evolutiva, che peraltro attende ancora una completa attuazione, viene valorizzata dall'inserimento di un esplicito richiamo alle complessive risultanze patrimoniali nella legge di approvazione del rendiconto.

Il cambiamento della prassi relativa al contenuto della legge concernente il rendiconto, nel senso dell'approvazione anche del conto generale del patrimonio, può essere considerato dunque come collegato alla nuova struttura



del rendiconto che deriverà dalla completa attuazione della legge n. 94 del 1997 e dal decreto legislativo n. 279 del 1997. Conviene ricordare che, con quest'ultimo, il Governo ha esercitato la principale delega contenuta nella legge n. 94, di riforma della struttura del bilancio: per quanto attiene in particolare al conto del patrimonio, la riforma deve essere completata da una serie di decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati (articolo 14, comma 5).

Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2000, relativamente al conto del bilancio, è costruito secondo la struttura di quest'ultimo, facendo dunque riferimento alle UPB e ai centri di responsabilità (cd. "classificazione economica semplificata"), con la nuova dislocazione di alcune componenti delle spese, grazie a cui è aumentato il peso delle spese correnti ed è diminuito quello del conto capitale. Anche per le funzioni-obiettivo sono state fornite le relative classificazioni, sostitutive di quelle precedenti basate sull'analisi funzionale riferita alle sezioni.

Comunque, come ha ricordato la Corte dei conti, l'attuazione del disegno di programmazione e controllo insito nella nuova legge è ancora in fase di svolgimento. La sensazione è dunque che non sia ancora del tutto possibile effettuare la prevista valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indicatori di efficacia e di efficienza e agli scopi delle principali leggi di spesa, il cui monitoraggio - secondo l'organo di controllo - "si è finora risolto, tranne qualche isolata eccezione, in un sostanziale adempimento burocratico, privo di effettiva utilità". Peraltro, da due anni è stata varata la circolare del Ministero del tesoro sull'introduzione del sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo (n. 32 del 26 maggio 1999), riferita ai *budget* economici. Ha seguito la presentazione alle Camere dei relativi documenti.

In merito al conto del patrimonio, in base ai documenti disponibili sembra permanere la tradizionale struttura, la quale, pur essendo ricca di elementi informativi, continua a difettare proprio di una rappresentazione

sintetica immediatamente integrabile con le risultanze della gestione di bilancio. Peraltro, sempre la Corte ha fatto presente che la chiusura dei lavori degli appositi gruppi in materia presso il Ministero del Tesoro non si è tradotta in specifiche indicazioni ai competenti uffici centrali di bilancio. Risulta comunque disponibile per il bilancio 2000 una prima classificazione delle poste riportate nel SEC '95, rendendo possibile in tal modo realizzare obiettivi di maggiore significatività dei valori rappresentati, di un legame più stretto tra gestione del bilancio e variazioni patrimoniali e di una qualificazione economica dei risultati della gestione patrimoniale e dei flussi finanziari ad essa correlati. *De futuro* dovrebbe essere possibile percepire meglio la rappresentazione dei componenti positivi e negativi nonché degli indici di redditività della gestione patrimoniale. Secondo la Corte però l'impostazione presentata non è ancora compiuta e continua a mancare "un quadro conoscitivo dei dati patrimoniali idoneo ad agevolare l'esame parlamentare".

Comunque, per quanto riguarda la concordanza tra i conti del bilancio e del patrimonio, va segnalato il prospetto relativo al confronto per categorie economiche, che si affianca a quello per titoli, onde rendere più significativa la comparazione. E' stata altresì prodotta un'appendice recante dati sulla gestione di società azionarie partecipate da amministrazioni statali.

E' utile infine ricordare che il rendiconto del bilancio (anche nella nuova versione che deriverà dalla richiamata riforma) non può dare conto compiutamente dei flussi annuali di spesa ed entrata e della variazione delle consistenze di attività e passività patrimoniali per tutto il settore delle pubbliche amministrazioni; infatti, in tale settore confluiscono enti pubblici diversi dallo Stato centrale, dotati di autonomia finanziaria ed in grado di determinare variazioni significative che non si riflettono, in senso giuridico-contabile, sul bilancio e sul patrimonio dello Stato. In sostanza, i parametri rilevanti per l'Unione europea in materia di finanza pubblica sono ottenuti in un contesto diverso (sebbene strettamente collegato) e più ampio dei conti riferiti al bilancio ed al patrimonio dello Stato. Si tratta del conto delle amministrazioni pubbliche

di contabilità nazionale, che fa parte di un sistema contabile già definito, ai fini dell'Unione europea, da apposito regolamento e che non può essere comunque sottoposto all'approvazione del Parlamento, sia per la natura dei dati ivi contenuti (di tipo statistico-economico piuttosto che giuridico-contabile) sia per differenze di natura istituzionale. Comunque, l'andamento del conto delle amministrazioni pubbliche è presso in considerazione dal Parlamento in una serie di occasioni rilevanti, a partire dall'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria.

\* \* \*

In definitiva, non va dimenticato che l'esame parlamentare del rendiconto generale dello Stato, al di là dei suoi caratteri di ritualità, assume un ruolo rilevante nel corretto funzionamento di una democrazia parlamentare. La funzione giuridico-costituzionale di tale esame - per la parte concernente il conto del bilancio - consiste, in sostanza, nella verifica, che il Parlamento svolge, nella forma della legge, che il Governo abbia effettivamente eseguito lo schema di previsione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa nei termini preventivamente stabiliti dallo stesso Parlamento ai fini di un'ordinata gestione finanziaria dello Stato.

Le Camere approvano nuovamente con legge i risultati della gestione annuale rendendoli intangibili, ossia non revocabili o modificabili, con tutte le conseguenze che ciò comporta dal punto di vista giuridico e sotto il profilo economico finanziario. In termini finanziari, si fissa così ad un momento determinato il flusso della gestione dei conti statali, il che consente di comprendere attraverso quali modalità si passa dalla precedente legge di bilancio al nuovo progetto. Infatti, la proposta di bilancio a legislazione vigente per il 2002 assume come base di riferimento per la valutazione dei residui passivi le risultanze definitive contenute nel rendiconto 2000: tali risultanze sono altresì evidenziate nel disegno di legge di assestamento per il 2001, ai fini

della determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni di pagamento (cassa). Dunque, il conto del bilancio all'interno del rendiconto, nel certificare la gestione di un anno finanziario, costituisce la base contabile sulla quale si adeguano le autorizzazioni di cassa dell'anno immediatamente successivo (assestamento) e si costruiscono le previsioni per il nuovo progetto di bilancio a legislazione vigente.

## **2. Sintesi dei risultati differenziali**

### **2.1 I saldi di finanza pubblica nel 2000**

In sede di analisi del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, il cui contenuto consente di ricostruire il quadro di quanto avvenuto nel corso del 2000, sembra utile riepilogare i dati di consuntivo di alcuni saldi di finanza pubblica realizzati nello scorso esercizio.

In questo paragrafo, si riportano altresì brevemente i dati di consuntivo per il 2000 relativi alla Pubblica Amministrazione (PA), che costituisce l'aggregato di riferimento per i parametri di finanza pubblica (indebitamento netto e debito) assunti nel Trattato di Maastricht. I saldi esposti non si trovano nel Rendiconto dell'Amministrazione dello Stato attualmente all'esame, ma tengono conto (integrando le informazioni con quelle relative alle amministrazioni pubbliche diverse dall'amministrazione centrale) di una diversa raffigurazione della medesima gestione complessiva (del bilancio, della tesoreria e del patrimonio) realizzata nel corso dell'esercizio e compiutamente rappresentata nel Rendiconto. Le informazioni fornite nel presente disegno di legge consentono infatti di evidenziare l'effetto della gestione di bilancio (competenza e residui) sulla complessiva situazione del Tesoro, tramite il raccordo tra gestione finanziaria del bilancio e situazione del Tesoro - determinata mensilmente nei Conti riassuntivi come saldo tra attività (fondo di cassa più crediti di tesoreria) e passività (debiti di tesoreria) - come esplicitato da quanto riepilogato all'articolo 5 del disegno di legge, relativo alla situazione finanziaria del Tesoro.

Del resto, l'esplicitazione del collegamento tra detti saldi e la gestione del bilancio è richiesta dalla citata legge n. 94 del 1997 (articolo 5, comma 1, lettera f), di delega per la riforma del bilancio dello Stato, poiché ciò consente di individuare nell'esame del Rendiconto un momento di riscontro dell'indirizzo

politico-finanziario attraverso la valutazione dei risultati ottenuti, in termini di realizzazione degli obiettivi incorporati nella legge di bilancio e perseguiti dal Governo. Tuttavia, poiché le informazioni attualmente disponibili non consentono ancora questo raccordo esplicito, viene qui riassunto l'andamento dei principali aggregati riferiti alla Pubblica Amministrazione.

Sulla base dei dati più recenti, quelli della *Relazione trimestrale di cassa* al 31 dicembre 2000 (aprile 2001), il saldo complessivo della PA è risultato nel 2000 pari a 34.310 mld, (1,5 per cento del prodotto interno lordo PIL, al netto dei proventi dell'assegnazione delle licenze UMTS).

La spesa per **interessi** della PA si è attestata a 146.126 mld, pari al 6,5 per cento del PIL (dato leggermente superiore in valore assoluto, ma non in percentuale sul PIL rispetto al 1999); l'**avanzo primario** della PA è risultato pari a 111.816 mld, corrispondenti al 5 per cento del PIL (stessa percentuale del 1999).

Il **saldo di parte corrente** (inclusa dunque la spesa per interessi) della PA ha registrato un avanzo di 39.742 mld, pari all'1,8% del PIL.

Il **debito pubblico** è risultato nel 2000 pari al 110,2 per cento in rapporto al PIL, con prosecuzione, quindi, del *trend* di decremento del rapporto debito-PIL iniziato a partire dal 1995 (rapporto debito-PIL nel 1995: 124,4%).

## 2.2 Dati complessivi della gestione di competenza del bilancio dello Stato

In generale, va rilevato che la gestione 2000 ha consolidato il processo di risanamento dei conti pubblici.

Per la gestione di competenza, la tabella n. 1 evidenzia sia la differenza fra le previsioni iniziali e quelle definitive che gli scostamenti determinatisi nel corso della gestione, rispetto alle previsioni definitive; la tabella n. 2, invece, riporta i dati, di competenza e di cassa, relativi ai risultati differenziali dei bilanci dal 1992 al 2000.

Al lordo delle regolazioni contabili, per quanto riguarda il **risparmio pubblico** i valori indicati nelle previsioni iniziali e in quelle definitive (rispettivamente, -25.016 mld e -9.464 mld) si ripercuotono sul risultato di gestione (+42.460 mld, con un recupero di 51.924 mld sulle previsioni definitive). Al netto delle regolazioni contabili, il saldo corrente è pari +71.497 mld.

Prendendo in considerazione i dati del risparmio pubblico dal 1992 in poi (cfr. tabella 2), si evidenzia - in termini di competenza - un risultato negativo che oscilla tra un minimo di 43.000 mld e un massimo di circa 69.000 mld per gli anni dal 1992 al 1996, mentre per il 1997 va registrata un'inversione di tendenza, che porta ad un risultato positivo di 43.702 mld. Nel 1998 la tendenza si inverte nuovamente, evidenziando un risultato negativo per 10.026 mld con una successiva inversione di segno, che diventa dunque positivo, per il 1999 (+22.047), con consolidamento nel 2000 (+42.460 mld).

Per quanto riguarda il **saldo netto da finanziare** (che era di 57.726 mld nel 1999), va rimarcato il miglioramento delle previsioni definitive rispetto a quelle iniziali, pari a 16.514 mld (da 112.120 a 95.606 mld); tale saldo risulta ulteriormente migliorato nel corso della gestione, con una riduzione di 64.021 mld, che porta il risultato complessivo a 31.585 mld (che, al netto delle regolazioni contabili, raggiunge i 12.581 mld). Esso si colloca all'1,4 per cento circa del PIL ed è il prodotto di una flessione delle spese finali che si è aggiunta

ad una crescita delle entrate finali superiore al previsto. L'aumento degli accertamenti rispetto alle previsioni definitive è sensibile nel comparto delle entrate extra-tributarie, mentre si registra una flessione per le entrate tributarie.

Sul lato della spesa vanno segnalate economie di gestione nel comparto corrente, così come per le spese in conto capitale.

Dall'analisi economica si evince il contributo in tal senso da parte di grandi categorie, come le spese di funzionamento e gli interessi (la prima fa registrare una flessione di circa 8.000 mld, mentre la seconda diminuisce di oltre 8.000 mld), ma anche i trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle spese per interventi (diminuiscono di 5.000 mld).

Anche per il **saldo netto da finanziare** il confronto dei dati relativi al periodo 1992-2000 (vedi tabella 2) evidenzia un'oscillazione dai 114.000 mld del 1992 ai 125.000 mld del 1996 (con un massimo di 146.000 mld nel 1993); nel 1997 si registra un netto miglioramento (obiettivo raggiunto: 23.509 mld), che viene poi ridimensionato nel 1998 (obiettivo realizzato: 84.319 mld), risultato, questo, migliorato nel 1999 (57.726 mld) e nel 2000 (31.585 mld).

Nel caso del **ricorso al mercato finanziario**, quale saldo tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese complessive, il risultato è stato di 351.888 mld, scontando un miglioramento superiore a 66.000 mld rispetto alle previsioni definitive e di 48.153 mld rispetto al 1999.

Come fa presente la Corte dei conti, per quanto riguarda il rispetto delle regole di variazione assunte nel DPEF 2000-2003, al netto dei rimborsi IVA, dei proventi delle dismissioni e delle licenze UMTS, le entrate fiscali hanno superato gli obiettivi, così come migliore è stato l'andamento della spesa finale e di quella corrente al netto degli interessi (in linea è stata quella in conto capitale).

L'andamento del ricorso al mercato, come si evince dalla tabella 2, pur essendo discontinuo, oscilla da un minimo di 225.754 mld nel 1992 ad un massimo di 329.987 mld nel 1995; dopo la flessione del 1996 e del 1997, nel 1998, tuttavia, si registra un netto incremento, che porta il valore ad oltre



414.717 mld, ridimensionato nel 1999 a 400.041 mld ed infine a 351.888 mld nel 2000.

Vale la pena poi di dare conto brevemente dell'analisi delle spese finali per funzioni-obiettivo, grazie alla quale si evince che i servizi generali delle pubbliche amministrazioni assorbono meno della metà degli impegni relativi alle spese finali (circa il 40%) e che le altre funzioni rilevanti riguardano la protezione sociale (17,4% contro il 12% del 1999), gli affari economici (12,16% contro il 7,8% del 1999) e l'istruzione (9,7% contro il 6,2% del 1999). La sanità assorbe il 9,6% degli impegni (6,7% nel 1999).

### 2.3 Dati complessivi della gestione di cassa del bilancio dello Stato

Il **risparmio pubblico** è stato positivo per 13.052 mld e per 43.746 mld, a seconda se calcolato al lordo o al netto delle regolazioni contabili. Nel confronto con gli anni precedenti (vedi tabella. 2) risulta confermato quanto già osservato per la gestione di competenza: risultati negativi dal 1992 al 1996 su valori oscillanti da un minimo di 44.000 mld nel 1993 ad un massimo di 64.000 mld nel 1994, inversione di tendenza nel 1997, con un + 56.114 mld, e ritorno ad un valore negativo (-18.369 mld) nel 1998, confermato per 21.055 mld. nel 1999, che diventa di nuovo positivo nel 2000.

Anche per il **saldo netto da finanziare** si evidenzia per il 2000 un'inversione della tendenza all'accrescimento registrata nel 1998 e 1999 (75.335 mld e 81.740 mld), nell'ambito di una tendenza, interrotta nel 1997 (saldo netto da impiegare di 12.735 mld), di una serie di risultati negativi dal 1992 (da 113.000 mld del 1992 a 141.000 mld nel 1996). Infatti, per il 2000, il saldo netto da finanziare, ammontante (al lordo) a 41.891 mld (al netto è 21.229 mld), indica un miglioramento di 101.650 mld rispetto alle previsioni definitive, che lo fissavano a 143.541 mld. Esso risulta da pagamenti finali per 741.967 mld, di cui 636.759 mld (85,8%) in conto competenza e 105.208 mld (14,1%) in conto residui, e da incassi finali per 700.076 mld, di cui 674.977 in conto competenza (96,4%) e 25.099 in conto residui (3,6%). Il confronto con i pagamenti relativi al 1999 evidenzia una diminuzione del 6%, mentre gli incassi rimangono pressoché invariati.

Il **ricorso al mercato** ammonta a 363.978 mld, con un miglioramento di circa 115.237 mld rispetto a quello delle previsioni definitive e di 55.889 mld rispetto all'anno precedente (il risultato al netto delle regolazioni è stato di 343.316 mld). Nel confronto con gli anni precedenti, il ricorso al mercato nel 2000 fa segnare dunque una riduzione rispetto al più elevato valore dell'intero periodo preso a riferimento (dal 1992), registratosi nel 1999.

Nella tabella n. 3 si riportano i dati relativi a: previsioni definitive di cassa (A), incassi o pagamenti (B), massa acquisibile o spendibile (C), determinata dalla somma dei residui e degli stanziamenti di competenza. Le percentuali contenute nelle ultime due colonne evidenziano il rapporto fra gli incassi e i pagamenti effettivamente realizzati e, rispettivamente, le previsioni definitive di cassa e la massa acquisibile o spendibile.

In particolare, si può sottolineare che gli incassi per le entrate finali corrispondono al 101,2 % delle previsioni definitive e al 74,6 % della relativa massa acquisibile (nel 1999 le rispettive percentuali erano del 104,6 % e dell'80,6 %). La flessione percentuale sul 1999 è probabilmente da imputare al comparto tributario, che ha fatto registrare un decremento nel passaggio dalle previsioni definitive agli incassi.

Sul versante della spesa, i pagamenti finali corrispondono all'88,8 per cento delle relative previsioni definitive ed al 71 per cento della massa spendibile. Il volume dei pagamenti finali è stato inferiore di 93.349 mld rispetto alle previsioni definitive.

L'analisi economica consente di rilevare, tra l'altro, che i redditi da lavoro dipendente sono rimasti più o meno stazionari, in proporzione ai pagamenti finali, passando dal 13,7% del 1999 al 15% del 2000, così come per l'andamento seguito dai consumi intermedi nel biennio (dal 2,61% del 1999 al 2,9% del 2000).

Anche qui vale la pena di dar conto dell'analisi per funzioni-obiettivo, tra le quali si registra una preponderanza dei servizi generali delle pubbliche amministrazioni, i cui pagamenti sono pari a circa il 40% delle operazioni finali. La protezione sociale ha pesato per il 17,5%.

## 2.4 Residui

Per quanto riguarda il conto dei residui, esso, in relazione ai valori esposti al 31 dicembre 2000, presenta un'eccedenza passiva (come saldo tra residui passivi e attivi) pari a 37.952 mld, con un aumento rispetto all'inizio dell'esercizio di 13.897 mld. Infatti, al 1° gennaio dell'esercizio l'eccedenza era pari a 24.055 mld. Il risultato è da attribuire essenzialmente ad un incremento dei residui attivi (9.467 mld) inferiore a quello dei residui passivi (23.364 mld).

La modificazione del conto dei residui è la conseguenza degli effetti della gestione sia dei residui provenienti dagli esercizi precedenti sia dell'esercizio di riferimento. Per il 2000, la prima ha registrato riaccertamenti, riclassificazioni e operazioni di gestione, con un risultato totale di un'eccedenza attiva di 37.200 mld. La seconda ha registrato un'eccedenza passiva di 75.152 mld. Ne risulta il descritto risultato di un'eccedenza passiva complessiva di 37.952 mld.

Il dato da rimarcare è dunque un aumento dei residui passivi superiore a quello dei residui attivi, il che spiega l'incremento di 13.897 mld rispetto all'inizio dell'esercizio. I residui passivi, pari a 114.296 mld. per quelli relativi agli esercizi precedenti, e a 142.189 mld per quelli della gestione di competenza, risultano al 31 dicembre pari a 256.485 mld. Il processo di formazione dei nuovi residui rallenta rispetto al precedente esercizio, mentre aumenta del 26,9% rispetto al 1999 il processo di smaltimento di quelli pregressi. Quelli di nuova formazione rappresentano una percentuale lievemente superiore (13% contro il 12,6% del 1999) sul totale degli impegni.

Per quanto riguarda in particolare la quota dei residui passivi di nuova formazione, va segnalato che la gran parte di essi dipende dal conto corrente (60% circa) e in particolare dai trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, nell'ambito degli interventi.

Anche qui vale la pena di dar conto brevemente dell'analisi per funzioni-obiettivo dei residui passivi, pari, per quelli di nuova formazione, al netto della quota afferente ai rimborsi prestiti (5.348 mld), a 136.841 mld: in base ad essa

si evince che il 34,1% è connesso alle spese per servizi generali delle pubbliche amministrazioni, il 23,3% agli affari economici e il 14,1% alla sanità.

Per quanto riguarda i residui attivi, sempre di nuova formazione (67.037 mld) la relativa consistenza va riferita in gran parte alle entrate tributarie (63,5%). In riferimento al totale dei residui (quelli di nuova formazione sommati a quelli di esercizi precedenti, pari a 218.533 mld), le imposte sul patrimonio e sul reddito generano il 32,4% di residui attivi, mentre quelle relative a tasse di imposte sugli affari il 25,3%.

Sempre in merito ai residui, la Corte ha sollevato problemi di regolarità formale. Non sono state regolarizzate partite a seguito della discordanza tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi. Si è rinnovato peraltro il fatto che la Corte dei conti non si è pronunziata sulla regolarità delle risultanze di residui da versare in riferimento al conto del bilancio. Vari ne sono i motivi. Può qui essere segnalato che le somme rimaste da versare si riferiscono a partite (del complessivo ammontare di 47.400 mld) collegate a residui della spesa per regolazioni contabili, con gli agenti della riscossione e con le Regioni, per i quali non è stato chiarito se essi ricomprendano importi che, in applicazione dell'art. 54, comma 16, della legge n. 449 del 1997, non vengono più riportati nel conto dei residui, per essere, invece, reiscritti nella competenza degli esercizi successivi. In corrispondenza della cancellazione delle pendenze passive si sarebbe, infatti, imposta anche la cancellazione delle corrispondenti partite attive. E ciò, per evitare di mantenere un'esposizione di crediti non più bilanciata, come, invece, avveniva prima dell'applicazione delle predetta disposizione di legge, da quella dei debiti strettamente ad essi collegati.

Sempre la Corte, ha fatto presente che il rendiconto, in tema di residui, e con riferimento a quelli degli esercizi precedenti, non indicando l'ammontare delle sole somme riscosse nell'esercizio, non appare conforme al regolamento di contabilità generale dello Stato. Non sono stati regolarizzati alcuni decreti indicati, relativi all'accertamento di residui su capitoli.

| Tabella n. 1   | Dati di competenza al lordo delle regolazioni (miliardi di lire) |                       |                |                        |                |
|--|--|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | Previsioni iniziali  | Previsioni definitive | Differenza     | Accertamenti o impegni | Differenza     |
|  | (A)  | (B)                   | (B-A)          | (C)                    | (C-B)          |
| Entrate tributarie   | 609.043  | 657.694               | 48.651         | 643.840                | -13.854        |
| Entrate extratributarie                                      | 45.720   | 65.373                | 19.653         | 85.656                 | 20.283         |
| <b>Totale entrate correnti</b>                               | <b>654.763</b>   | <b>723.067</b>        | <b>68.304</b>  | <b>729.496</b>         | <b>6.429</b>   |
| Alienaz., ammort., riscossione crediti                       | 3.986  | 5.402                 | 1.416          | 12.518                 | 7.116          |
| <b>Totale entrate finali</b>                                 | <b>658.749</b>   | <b>728.469</b>        | <b>69.720</b>  | <b>742.014</b>         | <b>13.545</b>  |
| Accensione prestiti  | 375.802  | 429.256               | 53.454         | 342.138                | -87.118        |
| <b>Totale entrate complessive</b>                            | <b>1.034.551</b>   | <b>1.157.725</b>      | <b>123.174</b> | <b>1.084.152</b>       | <b>-73.573</b> |
| Spese correnti   | 679.779  | 732.532               | 52.753         | 687.036                | -45.496        |
| Spese in conto capitale                                      | 91.091   | 91.544                | 453            | 86.563                 | -4.981         |
| <b>Totale spese finali</b>                                   | <b>770.870</b>   | <b>824.076</b>        | <b>53.206</b>  | <b>773.599</b>         | <b>-50.477</b> |
| Rimborso prestiti  | 263.682  | 322.470               | 58.788         | 320.302                | -2.168         |
| <b>Totale spese complessive</b>                              | <b>1.034.552</b>   | <b>1.146.546</b>      | <b>111.994</b> | <b>1.093.901</b>       | <b>-52.645</b> |
| <b>Risultati differenziali</b>                               |  |                       |                |                        |                |
| Risparmio pubblico (entrate correnti meno spese correnti)    | -25.016  | -9.465                | 15.551         | 42.460                 | 51.925         |
| Saldo netto da finanziare (spese finali meno entrate finali) | 112.121  | 95.607                | -16.514        | 31.585                 | -64.022        |
| Ricorso al mercato finanziario                               | 375.803  | 418.077               | 42.274         | 351.887                | -66.190        |

## Tabella n. 2 Risultati differenziali : serie storica 1992-2000

(fonte: Corte dei Conti)

**Dati di competenza** (miliardi di lire)

|   | 1992       | 1993       | 1994       | 1995       | 1996       | 1997       | 1998       | 1999       | 2000       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Risparmio pubblico</b>                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Risultati   | -43.063,6  | -40.864,3  | -60.505,4  | -68.848,6  | -48.956,6  | 43.702,6   | -10.026,4  | 22.046,8   | 42.460,0   |
| variaz. % esercizi precedenti                       | 25,8       | 5,1        | -48,1      | -13,8      | 28,9       | 189,3      | -122,9     | 319,9      | 92,6       |
| <b>Indebitamento (-) o accreditamento (+) netto</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Risultati   | -106.590,8 | -139.235,5 | -124.506,8 | -128.026,5 | -104.852,8 | 27.192,5   | -48.156,6  | -11.933,6  | -22.780,0  |
| variaz. % esercizi precedenti                       | 8,2        | -30,6      | 10,6       | -2,8       | 18,1       | 125,9      | -277,1     | 75,2       | 90,9       |
| <b>Saldo netto da finanziare (-)</b>                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Risultati   | -114.867,6 | -146.582,2 | -138.022,2 | -141.877,2 | -125.411,7 | -23.509,4  | -84.318,5  | -57.726,1  | -31.585,0  |
| variaz. % esercizi precedenti                       | 6,6        | -27,6      | 5,8        | -2,8       | 11,6       | 81,3       | -258,7     | 31,5       | -45,3      |
| <b>Disavanzo (-) o avanzo finanziario (+)</b>       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Risultati   | -22.214,0  | 30.683,0   | 78.922,3   | -16.182,4  | 25.750,3   | 114.743,0  | 6.578,5    | 15.273,7   | -9.749,0   |
| variaz. % esercizi precedenti                       | -472,6     | 238,1      | 157,2      | -120,5     | 259,1      | 345,6      | -94,3      | 132,2      | -163,8     |
| <b>Ricorso al mercato</b>                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Risultati   | -225.754,6 | -242.031,7 | -258.280,4 | -329.987,8 | -314.944,6 | -259.960,5 | -414.717,9 | -400.041,4 | -351.888,0 |





Senato-Servizio del bilancio

## Tabella n. 2 Risultati differenziali : serie storica 1992-2000

(fonte: Corte dei Conti)

|                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Risultati                     | -223.656,3 | -244.328,6 | -245.041,7 | -315.606,9 | -330.428,4 | -224.072,3 | -402.053,9 | -419.866,6 | -363.978,0 |
| variaz. % esercizi precedenti | 7,6        | -9,2       | -0,3       | -28,8      | -4,7       | 32,2       | -79,4      | -4,4       | 13,3       |

| <b>Tabella n. 3</b>                    | <b>Dati di cassa al lordo delle regolazioni (miliardi di lire)</b> |                     |  |                  |                  |
|--|--|---------------------|--|------------------|------------------|
|  | Previsioni definitive  | Incassi o pagamenti | Massa acquisibile o spendibile (previsioni definitive) | Rapporto B/A (%) | Rapporto B/C (%) |
|  | (A)  | (B)                 | (C)  |                  |                  |
| Entrate correnti                       | <b>686.373</b>   | <b>687.738</b>      | <b>932.105</b>   | 100,20%          | 73,78%           |
| Alienaz., ammort., riscossione crediti | <b>5.402</b>   | <b>12.338</b>       | <b>5.430</b>   | 228,40%          | 227,22%          |
| Entrate finali                         | <b>691.775</b>   | <b>700.076</b>      | <b>937.536</b>   | 101,20%          | 74,67%           |
| Entrate complessive                    | <b>1.186.057</b>   | <b>1.042.215</b>    | <b>1.366.792</b>                                       | 87,87%           | 76,25%           |
| Spese correnti                         | <b>746.011</b>   | <b>674.687</b>      | <b>847.398</b>   | 90,44%           | 79,62%           |
| Spese in conto capitale                | <b>89.305</b>  | <b>67.281</b>       | <b>196.852</b>   | 75,34%           | 34,18%           |
| Spese finali                           | <b>835.316</b>   | <b>741.967</b>      | <b>1.044.250</b>                                       | 88,82%           | 71,05%           |
| Spese complessive                      | <b>1.170.990</b>   | <b>1.064.054</b>    | <b>1.379.667</b>                                       | 90,87%           | 77,12%           |
| Risparmio pubblico                     | <b>-59.638</b>   | <b>13.051</b>       |  |                  |                  |
| Saldo netto da finanziare              | <b>143.541</b>   | <b>41.891</b>       |  |                  |                  |
| Ricorso al mercato finanziario         | <b>479.215</b>   | <b>363.978</b>      |  |                  |                  |

### 3. Aspetti problematici del provvedimento

Il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per il 2000 presenta alcune questioni che possono essere oggetto di un approfondimento.

Per quanto concerne il **conto del bilancio** (Cap. I), si ripropone anzitutto il problema del livello delle eccedenze di spesa in vari stati di previsione. Le **eccedenze** rappresentano, come è noto, una patologia del sistema, in quanto esse costituiscono giuridicamente l'insieme degli atti di impegno (e pagamento) superiori rispetto alle cifre stanziare nel bilancio di previsione, tant'è che ne viene decisa la sanatoria *ex post* in sede di esame del rendiconto, non esprimendo su di esse un giudizio di correttezza l'organo di controllo contabile perché tali da violare la legge di contabilità.

Per le eccedenze di spesa per il 2000, l'importo è stato di 330 mld circa di competenza, 5.467 mld di residui e 936 mld per cassa. Esse per il 1999 sono ammontate a complessivi 9.132 miliardi circa in termini di competenza, 3.735 mld di residui e 9.428 mld per cassa.

Ci si trova di fronte, dunque, ad un ridimensionamento del fenomeno - fatto positivo - avuto riguardo alla competenza e alla cassa e ad una sua ripresa per i residui. Per quest'ultimi (come per la cassa) le eccedenze continuano in grandissima parte a riguardare il Ministero della pubblica istruzione, e in particolare le UPB relative alle strutture scolastiche dei vari centri di responsabilità e, al loro interno, i capitoli che riguardano gli stipendi. Come già rilevato per gli esercizi precedenti, esse sono da ricondurre essenzialmente al particolare sistema di pagamento attraverso ruoli di spesa fissa, grazie al quale si sono avute rilevanti economie e la cui logica è di semplificare le procedure di erogazione ai soggetti destinatari della spesa. Per la competenza, le eccedenze dipendono dai Commissariati di Governo, dalle calamità, dalle attrezzature della difesa, dalle bonifiche e dalle spese di funzionamento del Ministero di beni e le attività culturali, mentre per la cassa anche dalle pensioni privilegiate e dalle

spese di giustizia, oltre che dalle richiamate spese relative alle strutture scolastiche.

Il 2000 non conferma poi la novità verificatasi a partire dal 1996, riguardante il fatto che l'articolo 4 del disegno di legge, invece di evidenziare il tradizionale disavanzo della gestione della competenza, ha registrato un avanzo: si è ritornati infatti, nel 2000, ad una situazione di disavanzo. Va chiarito al riguardo che si tratta della somma di tutti gli impegni di spesa e di tutti gli accertamenti di entrata, ivi compresi quelli riferiti ad entrate di tipo patrimoniale, le quali, riferite all'indebitamento, sostanziano assunzioni di mutui o emissione di titoli di Stato di durata superiore all'anno. La situazione di disavanzo sta dunque a significare che il livello dell'accensione prestiti (Tit. IV dell'entrata) è risultato inferiore al ricorso al mercato, sempre in termini di competenza a consuntivo, ossia, agli impegni assunti per quanto riguarda tutti i tre titoli di spesa.

La spiegazione può essere di due tipi. Il risultato della gestione di competenza del bilancio può indicare sia il rapporto che intercorre tra la gestione del bilancio e la tesoreria sia l'effetto di un determinato andamento dello *stock* di residui passivi, al netto delle variazioni dei residui attivi. Un disavanzo può significare o che la gestione del bilancio si è finanziata sulla tesoreria, grazie ad esempio ad una emissione di titoli a medio e lungo termine tale da non da coprire lo sbilancio di competenza, oppure, se non vi sono stati corrispondenti incassi o pagamenti, che si è verificato un incremento dello *stock* di residui. I due fenomeni peraltro possono anche sovrapporsi o compensarsi, il che dipende dal segno e dall'entità di ciascuno di essi.

Facendo ricorso ai dati del *Conto riassuntivo del tesoro* riferiti all'intero 2000 e ferma rimanendo la difficoltà richiamata dalla Corte dei Conti circa la raffrontabilità piena di tali dati con quelli di bilancio, potrebbe essere indicativo che il saldo di esecuzione del bilancio, che misura il *quantum* del ricorso della gestione di cassa di bilancio alla tesoreria, si è confermato (rispetto al 1999) di segno negativo per 21.040 mld circa contro i 4.543 mld nel 1999. Sembrerebbe

dunque che nel 2000 il bilancio sia stato finanziato dalla tesoreria, similmente a quanto avveniva in anni più lontani, quando un saldo di esecuzione del bilancio negativo si accompagnava ad un disavanzo nella gestione di competenza del bilancio (nel 1999 avanzo). Dalla relazione della Corte dei Conti si desume peraltro che è continuata la tendenza a finanziare il fabbisogno in misura sempre maggiore ricorrendo a strumenti a più lunga scadenza. Il disavanzo della gestione di competenza del 2000 potrebbe dunque trovare una spiegazione nell'ambito della gestione dei residui.

Sempre per il capo I va registrata la novità dell'articolo 8, relativo alla conservazione nel 2001 delle somme assegnate nell'esercizio finanziario 2000 al capitolo 2384 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in materia di fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Si tratta di una norma che rappresenta un elemento di improprietà rispetto al contenuto tipico del ddl in questione e di cui numerosi esempi infatti sono contenuti nella legislazione ordinaria. Il giudizio di improprietà si riferisce essenzialmente al fatto che la norma presenta un contenuto gestionale e riguarda l'esercizio 2001. Ciò che rileva ai fini del rendiconto è invece lo stato dei conti e la regolarità della relativa gestione in riferimento all'esercizio decorso. Nella fattispecie, le relative risultanze dovrebbero far parte del risultato gestionale complessivo della upb di riferimento, il cui giudizio rappresenta l'oggetto della decisione sul rendiconto. Oltretutto, poiché il bilancio votato dal Parlamento è strutturato per upb, aggregato notoriamente più ampio del capitolo, altro elemento di incongruità è che il Parlamento sia chiamato a votare su un elemento gestionale riferito ad un capitolo. Da ultimo va considerato il fatto che l'effetto della norma si avrà ovviamente una volta che sarà entrata in vigore la legge nel suo complesso, il che accadrà ad esercizio molto inoltrato, laddove invece la norma in questione aveva un senso se approvata ed in vigore all'inizio dell'esercizio in corso, il che le fa assumere una sorta di effetto di sanatoria di una gestione in corso, se essa è avvenuta, priva peraltro in tal ipotesi di fondamento giuridico fino all'entrata in vigore della legge che permette tale gestione nel 2001. In

sintesi, il contenuto dell'articolo sembra comunque riguardare la gestione dell'esercizio 2001, il cui rendiconto sarà approvato nel 2002.

Per quanto riguarda il capo II, riguardante la già citata novità del **conto generale del patrimonio**, valgono, sotto il profilo problematico, le considerazioni metodologiche svolte nella prima parte del presente documento. Può essere qui utile aggiungerne altre, relativamente alle risultanze finanziarie.

Sul piano generale ed in estrema sintesi, l'eccedenza passiva, ossia la differenza tra le passività e le attività, nel 2000 è stata superiore a quella del 1999, passando dai quasi 2.137 mila mld di tale ultimo anno ai 2.254 mila mld circa del 2000, con un peggioramento di 117 mila mld dovuto tanto ad una riduzione delle attività (6.713 mld) quanto ad un aumento delle passività (110.357 mld). Come si desume dal conto, su tale peggioramento hanno influito negativamente le variazioni nette dovute alla gestione del bilancio e dei residui di bilancio (quelle derivanti dalla gestione di tesoreria sono praticamente neutre), cui si aggiungono quelle del patrimonio non finanziario.

Il peggioramento è determinato dalle operazioni patrimoniali con riflesso sul bilancio (-16.634 mld) e dalla diminuzione netta degli elementi patrimoniali (-90.686 mld), cui si sono aggiunte le variazioni di segno ugualmente negativo connesse al citato disavanzo della gestione di competenza (9.749 mld), di cui all'articolo 4. Gli elementi attivi dunque si sono ridotti (-6.712 mld) e quelli passivi si sono incrementati (+110.357 mld), con il risultato già descritto di un peggioramento di 117.000 mld.

Comunque, va sottolineato che, come primo risultato del progressivo adeguamento della struttura del conto del patrimonio alle modifiche intervenute nella struttura del bilancio e in aderenza quindi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, che - si ricorda - prevede la presentazione del conto generale del patrimonio sulla base di una classificazione di tipo economico che è stata raccordata a quella di cui al SEC '95, si hanno quattro gestioni più particolari che determinano il risultato complessivo: quella relativa alle attività finanziarie, quella relativa alle attività non finanziarie prodotte, quella relativa

alle attività non finanziarie non prodotte e infine quella relativa alle passività finanziarie (prospetto I. 1 del *Conto Generale del patrimonio dello Stato per l'anno 2000*).

In base a tale classificazione si può meglio comprendere in dettaglio la distribuzione della riduzione già citata degli elementi attivi del conto del patrimonio nonché quella dell'aumento, anch'esso già citato, degli elementi passivi del medesimo patrimonio, con il risultato finale già riportato di un peggioramento nel 2000 di 117 mila mld. Infatti, la riduzione delle attività finanziarie è superiore a quella delle attività nel complesso, non pareggiata dunque dagli incrementi delle attività non finanziarie prodotte e da quelle delle attività non finanziarie non prodotte, mentre l'aumento delle passività finanziarie coincide con il totale delle passività.

Per fornire dettagli di orientamento di larga massima si può ricordare che le attività nel loro complesso sono essenzialmente costituite da quelle finanziarie (85,3%), all'interno delle quali il 77% circa è composto dai crediti. Di rilevanza quantitativa secondaria è il conto relativo alle attività non finanziarie prodotte (14,2% del totale delle attività), laddove la quasi totalità (il 98,5%) è composta dal capitale fisso. A determinare il risultato finale di una riduzione delle attività di 6.712 mld è quindi la riduzione dei crediti nell'ambito delle attività finanziarie per 38.173 mld, non pareggiata dagli altri incrementi ( in particolare quello del capitale fisso). Nell'ambito delle passività finanziarie, la quasi metà è costituita dai debiti (54,7%), il cui incremento di 60.375 mld va ad aggiungersi a quello delle anticipazioni passive, che aumentano di quasi 50.000 mld, con il risultato finale già descritto di un aumento delle passività finanziarie di 110.357 mld, cui si somma la riportata riduzione delle attività, con il risultato peggiorativo complessivo già segnalato.

Nell'ambito delle passività finanziarie, va ricordato che si è verificata una riduzione del debito fluttuante (12,7% del totale, di contro al 13,6% del 1999). Dalla citata *Relazione trimestrale di cassa* di aprile u.s. si evince che, sulla

consistenza del debito del settore statale, i BOT rappresentavano nel 2000 l'8,3%, mentre nel 1999 erano il 10%.

Va comunque ricordato – in tema di conto del patrimonio – che la Corte ha sottolineato l'impossibilità della evidenziazione di tutti i punti di raccordo con il conto del bilancio e con il conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 2000. Inoltre, l'organo di controllo non ha dichiarato la regolarità di talune partite in materia, tra l'altro, di partecipazioni azionarie e di valori complessivi dei beni immobili dello Stato. E' stata altresì rappresentata la migliorabilità della rappresentazione contabile delle partite patrimoniali della Presidenza del Consiglio.

La Corte ha rilevato tra l'altro che la prospettazione fornita della consistenza dei beni immobili non consente di avere un quadro chiaro dei valori ad essi relativi, con la conseguenza che per le partite riguardanti la consistenza dei beni immobili non può essere dichiarata la regolarità.